

La modificazione soggettiva del raggruppamento aggiudicatario provvisorio è da ritenersi astrattamente ammissibile, in quanto effettuata in termini solo "riduttivi" (con recesso di una delle mandanti) e dopo la maturazione del termine di scadenza dell'offerta. Il divieto di legge, contenuto nel comma 9 dell'art. 37 del codice dei contratti, che sancisce il principio della "immodificabilità" della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei, è giustificato dall'esigenza di assicurare all'amministrazione una conoscenza piena (relativamente ai requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) dei soggetti che con essa intendono contrarre. L'interesse pubblico tutelato è, dunque, quello alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese, alle quali è richiesto il possesso dei requisiti dell'affidabilità e della capacità di sostenere e di garantire l'impegno loro assegnato. Invece, l'esigenza di piena conoscenza non risulta frustrata dalla circostanza che l'assetto del raggruppamento partecipante alla gara venga modificato <in riduzione>, in quanto tale "deminutio" non incide sulla piena valutazione e conoscenza dei requisiti sussistenti in capo alle rimanenti imprese (le uniche che contratteranno con la PA), sulle quali l'amministrazione svolge i relativi controlli. La stazione appaltante deve conoscere i soggetti con i quali andrà realmente a trattare, al fine di poter valutare la loro affidabilità, capacità, serietà e moralità. Il recesso da parte di una o più imprese in corso di gara -senza integrazione soggettiva-, non incide quindi, di per sé, sulla valutazione/conoscenza dei requisiti delle rimanenti imprese. Il permanere della validità dell'offerta in capo all'ATI così "ridotta" implica l'assunzione di un impegno più gravoso per le società rimanenti (e dotate di requisiti sufficienti, anche senza l'apporto della mandante che ha esercitato il proprio recesso -dopo la maturazione del termine di impegno posto dalla stazione appaltante-). Al contrario, un eventuale "incremento" (o "sostituzione"), in corso d'opera, determinerebbe un grave pregiudizio sia in riferimento alla doverosa piena conoscenza dei soggetti che contrattano con la P.A., sia in relazione alla par condicio tra i concorrenti, violata dal mancato riscontro della sussistenza dei requisiti in capo alle nuove imprese cooptate in corso di gara. Consentire l'integrazione (in aggiunta o in sostituzione) di nuove imprese in corso di gara determinerebbe un grave vulnus alla par condicio tra i concorrenti, poiché le imprese sopraggiunte -rispetto a quelle presenti sin dall'inizio della gara, correttamente sottoposte al rigoroso controllo del possesso dei requisiti-, potrebbero beneficiare di un trattamento giuridico più favorevole (sottraendosi ai controlli iniziali previsti dall'art. 38 del Codice contratti 163/2006).